

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

L'Assessore

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n.28 concernente “*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28 febbraio 1979 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03 dicembre 2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. n. 645/Area I^/S.G. del 30 novembre 2017, con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'On.le Avv. Salvatore Cordaro Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.91 recante “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*” con il quale tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*”, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanaione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della L.R. 09.01.2013 n.3;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n.7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 nella parte riguardante la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3*”;
- VISTO** il D.D.G. del Dip. Reg. dell'Ambiente n.704 del 6 agosto 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- VISTO** il D.A. n.57/GAB del 28 febbraio 2020, che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n.9, come modificato dall'art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 14 giugno 2020, n. 256 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

ACQUISITO	con nota protocollo DRA n. 23554 del 04 maggio 2020, il parere n. 112/2020 approvato nella seduta del 29 aprile 2020 dalla C.T.S., con il quale è stato ritenuto che il progetto esaminato debba essere sottoposto alla Procedura di V.I.A.;
VISTO	il D.A.n.168/GAB del 29 maggio 2020 di questo Assessorato con cui si dispone che il “ <i>Progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre</i> ” proposto dalla Società Cava Galati s.r.l. (Cod. Fisc. e Partita I.V.A.05580020823) con sede legale in Contrada Finocchiara s.n. nel territorio comunale di Montelepre (PA) debba essere assoggettato alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. notificato con nota prot. DRA n. 30614 del 4 giugno 2020;
ACQUISITO	con nota prot. DRA n. 44977 del 4 agosto 2020 il ricorso al T.A.R. con sospensiva avverso al proprio D.A. n.168/GAB del 29.05.2020 ed il parere n. 112/2020 approvato nella seduta del 29 aprile 2020 dalla C.T.S. e trasmesso al Servizio I DRA con nota protocollo DRA n.49137 del 25 agosto 2020;
VISTA	la nota del Serv.1 DRA prot. n. 52703 del 9 settembre 2020 con la quale sono stati inviati all’Avvocatura dello Stato i seguenti atti: Rapporto informativo, Parere della CTS n. 112/2020, D.A. n.168/GAB e lo Studio Preliminare Ambientale;
ACQUISITO	con nota prot. n. 52808 del 10 settembre 2020 il parere della C.T.S. n. 282/2020 approvato nella seduta del 9 settembre 2020 reso come controdeduzioni tecnico-giuridiche rispetto ai motivi di ricorso formulati dal Proponente avverso il parere n° 112 del 29/04/2020, nel giudizio pendente presso il T.A.R. Sicilia;
VISTA	la nota affare legale 003763/2020 acquisita al protocollo DRA n.55063 del 23 settembre 2020 con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha trasmesso la sfavorevole ordinanza T.A.R. Sicilia – Palermo Sez. I n. 880/2020 ordinando “ <i>il riesame dell’istanza alla luce di quanto prospettato nel ricorso...accogliendo la domanda cautelare proposta da parte ricorrente</i> ”; la suddetta nota è stata trasferita alla CTS dal Servizio 1 DRA con nota protocollo n. 55328 del 23 settembre 2020;
ACQUISITO	con nota prot. n. 73563 del 14 dicembre 2020 il parere della C.T.S. n. 410/2020 approvato nella seduta del 10 dicembre 2020 reso come controdeduzioni tecnico-giuridiche rispetto ai motivi di ricorso formulati dal Proponente avverso il parere n° 112 del 29 aprile 2020, nel giudizio pendente presso il T.A.R. Sicilia;
ACQUISITO	il ricorso per ottemperanza di ordinanza cautelare notificato dall’Avvocatura dello Stato con nota acquisita al protocollo DRA n. 74667 del 18 dicembre 2020;
ACQUISITA	la nota 2021/6509 dell’Avvocatura dello Stato di Palermo (protocollo DRA n.3340 del 21 gennaio 2021) con la quale viene trasmessa l’ordinanza n. 229/21 del 19 gennaio 2021, per cui il T.A.R. Palermo, in relazione a quanto emerso agli atti del giudizio, ha accolto l’avversa istanza per l’esecuzione del precedente dictum cautelare e considerato “ <i>che l’Amministrazione non ha ad oggi adottato alcun atto o provvedimento;</i> ” e che “ <i>la società ricorrente, con istanza notificata il 16/12/2020 e depositata in pari data, ha chiesto che venga nominato un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione all’ordinanza di riesame..... Ha accolto l’istanza della ditta e nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega</i> ”;
VISTA	la nota protocollo n. 3174 del 27 gennaio 2021 (acquisita al protocollo DRA n. 4711 del 27 gennaio 2021) con la quale la Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Generale ha delegato quale Commissario <i>ad acta</i> il dott. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 3 DRA di questo Assessorato, a procedere all’immediato insediamento per provvedere a quanto ordinato dal Tribunale con le ordinanze T.A.R. Sicilia – Palermo n. 880/2020 e n. 229/2021;
VISTA	la nota prot. n. 8512 del 12 febbraio 2021 con la quale il dott. Maurici, nell’insediarsi nell’incarico, ha richiesto alle parti interessate, di volere ricevere la documentazione relativa al procedimento in argomento, la quale è stata acquisita mediante mail trasmessa dall’Avv. Raimondi di parte ricorrente, oltre che dal portale SIVVI dell’Assessorato dell’Ambiente;
VISTA	la nota del Serv.1 DRA prot. 10224 del 19 febbraio 2021 con la quale si è comunicato al Commissario <i>ad acta</i> , in riscontro alla nota prot. 8512 del 12 febbraio 2021, che tutta la documentazione è consultabile sul Portale Valutazioni Ambientali VIA – VAS cod. procedura 120;
VISTA	la nota prot. n. 27258 del 03 maggio 2021, con la quale il dott. Maurici ha richiesto una proroga di 10 giorni, al fine di definire gli allegati al parere di riesame della pratica;
VISTA	la nota prot. 2021/45246 (prot. DRA 29414 del 10 maggio 2021) con la quale l’Avvocatura ha comunicato la fissazione per l’udienza per la trattazione del ricorso per il giorno 8 luglio 2021;
ACQUISITO	con nota protocollo n.36968 del 25 maggio 2021 il parere di riesame del dott. Giuseppe Maurici che propende per l’accoglimento della tesi di parte ricorrente nella misura in cui il progetto non deve

VISTA

essere assoggettato alla procedura di VIA con prescrizioni; la nota pec del 3 giugno 2021 del ricorrente acquisita in pari data al protocollo DRA al n.36350 con la quale la ditta *manifesta disponibilità alla rinuncia all'impiego degli esplosivi previsti nel progetto di coltivazione della cava, ad accettare le rimanenti prescrizioni rese dal Commissario delegato in seno alla relazione di riesame del 25/05/2021 e si impegna a non esperire alcuna azione legale per il risarcimento dei danni subiti a causa del fermo dell'attività aziendale che è conseguito all'ingiusto Provvedimento emesso da codesto Dipartimento con D.A. n. 168 del 29/05/2020, con cui il progetto relativo al rinnovo e ampliamento della cava di calcare in argomento è stato assoggettato alla procedura di V.I.A., vincolando e subordinando, ovviamente, tale impegno alla celere emissione, da parte di questo Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente, del Decreto di non Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. conseguente al Parere di Riesame del predetto Commissario ad Acta, che dovrà essere notificato, entro e non oltre il giorno 30/06/2021 alla ditta Cava Galati S.r.l. ed alle altre Amministrazioni interessate per la conclusione del procedimento amministrativo relativo al progetto in argomento. Decorso infruttuosamente il termine suddetto, senza che sia pervenuto il Decreto di non Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. conseguente al Parere di Riesame del predetto Commissario ad Acta, l'impegno assunto si dovrà intendere revocato, senza la necessità di alcuna altra comunicazione in merito, ed in tal caso la Società scrivente si riserva di esperire ogni legittima azione di tutela legale.*

VISTA

la nota protocollo DRA n. 36515 del 3 giugno 2021 con la quale il Serv. 1 preannunciando la decisione dell'Amministrazione scrivente di procedere al riesame della posizione, in linea con quanto contenuto nel Parere del Commissario delegato, ha invitato il Commissario *ad acta*, n.p. del Segretario Generale della Presidenza della Regione, a valutare l'opportunità di esercitare estensivamente le funzioni attribuite in seno all'Ordinanza n. 229/2021 nella parte in cui è data delega a provvedere in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti (e dunque, potenzialmente, anche all'emersione del provvedimento finale);

PRESO ATTO

che nei termini resi, non è pervenuto riscontro alcuno, pertanto l'Amministrazione scrivente ha ritenuto tutelare l'interesse pubblico che soggiace alla modifica del provvedimento oggetto di riesame, in autonomia istituzionale ed amministrativa;

CONSIDERATO

che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 307 del 20 luglio 2020, la competenza all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 è transitata al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTA

la nota prot. n. 42323 del 23 giugno 2021, con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente, ha proposto all'Assessore scrivente, ai sensi dell'art. 21 quinque della L. 241/90, la revoca del DA n. 168/GAB del 29 maggio 2020, quale adempimento prodromico e strumentale alla emanazione del nuovo atto amministrativo conclusivo del procedimento, ad opera del Dipartimento Regionale competente a provvedere;

PRESO ATTO

che la revoca del DA 168/GAB del 29 maggio 2020 è motivata:

- dalle argomentazioni tecnico-giuridiche di cui al rapporto di riesame del Commissario;
- dall'accettazione delle prescrizioni di cui al predetto parere da parte della Società ricorrente;
- dall'impegno della Cava Galati srl di rinunciare all'uso di esplosivi per le attività di cui al "Progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre (PA)" a maggior tutela della fauna e riduzione di disturbi e danneggiamenti degli habitat, cui l'Assessorato scrivente guarda con favore per le politiche ambientali di competenza;
- da ragioni di tutela erariale, discendenti dalla non improbabile condanna alle spese del giudizio pendente oltre che dal rischio di ulteriore correlato contenzioso risarcitorio;

FATTI SALVI

i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine della vigente normativa;

DECRETA**Articolo 1**

E' revocato, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art.21 quinque della L.241/1990, il proprio D.A. n.168/GAB del 29 maggio 2020.

Articolo 2


E' fatto obbligo al competente Dipartimento dell'Ambiente a provvedere all'emissione del provvedimento consequenziale alle conclusioni del commissario ad acta.

Articolo 3

Ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS – "Portale Valutazioni Ambientali

VIA-VAS", al link: <https://si-vvi.regione.sicilia.it>. (Codice Procedura n.120) e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto2014, n.21 sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 GIU 2021





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. **042323** del **23 giugno 2021**

Rif. prot. n. _____ del _____

Allegati: _____

Oggetto: PA51 cave1 Ditta Cava Galati s.r.l.– Procedura di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.20 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. per il progetto relativo al rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre (PA).

All' Ufficio di Diretta Collaborazione
Dell'Assessore ARTA

Per il tramite, del Sig. Dirigente Generale

In relazione all'oggetto si rappresenta quanto segue:

- Con nota acquisita al protocollo DRA al n.16211 del 11 marzo 2019 il sig. Salvatore Galati in qualità di Amministratore Unico della Società Cava Galati s.r.l. (Cod. Fisc. e Partita I.V.A.05580020823) con sede legale in Contrada Finocchiara s.n. nel territorio comunale di Montelepre (PA) ha chiesto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per il *"Progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre (PA)"* (classifica PA51 Cave1 – Cod. Procedura 120) con allegata la documentazione tecnica ed amministrativa;
- Il Servizio 1 – DRA , appurato il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi degli artt. 19 e s.s. del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza, ne ha comunicato la procedibilità con nota protocollo n. 21813 del 02 aprile 2019 e con nota protocollo n. 21793 del 02 aprile 2019 ha trasmesso alla C.T.S. la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza.
- Per la suddetta procedura sono stati rilasciati dagli enti competenti i sottoelencati pareri favorevoli:
 - Nota prot. n.48185 del 28 maggio 2019, acquisito al protocollo D.R.A. al n. 38145 del 04 giugno 2019 il parere favorevole dell'U.O.36 "Attività di vigilanza sul territorio-tutela-vincolo idrogeologico"- **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo**;
 - Nota protocollo n. 1734 del 31 gennaio 2020 - Approvazione del progetto, comprensivo del Progetto di recupero ambientale, da parte del **Comune di Montelepre**;
 - Nota protocollo n. 09137 del 26 febbraio 2020 - Parere favorevole rilasciato dal **Servizio Geologico e Geofisico del Dipartimento Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**;
 - Nota protocollo n. 23128 del 09 marzo 2020 - Parere favorevole rilasciato dall' **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo**;
 - Nota protocollo n. 0005724 del 16/04/2020 - Parere favorevole rilasciato dalla **Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo**;

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), protocollo n. 8379 del 27/05/2019 rilasciata dal **Comune di Montelepre** ai sensi art. 7 D.P.R. n. 160 del 07/09/2010.
- Acquisito con nota protocollo DRA n. 23554 del 04 maggio 2020 il parere n. 112/2020 approvato nella seduta del 29 aprile 2020 dalla C.T.S., con il quale è stato ritenuto che il progetto esaminato debba essere sottoposto alla Procedura di V.I.A. questo Servizio 1 ha predisposto la bozza di Decreto assessoriale, successivamente sottoscritto e repertoriato con n. 168/GAB del 29 maggio 2020 di questo assessorato con il quale è stato disposto che il “Progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre” proposto dalla Società Cava Galati s.r.l. debba essere assoggettato alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le motivazioni di cui al citato parere CTS n. 112/2020.
- La ditta proponente ha, quindi, fatto ricorso al TAR con sospensiva avverso al D.A.n.168/GAB del 29 maggio 2020 e il parere n. 112/2020 approvato nella seduta del 29 aprile 2020 dalla C.T.S. (protocollo DRA n. 44977 del 4 agosto 2020) e il Servizio 1- DRA ha trasmesso alla C.T.S. il ricorso con nota protocollo DRA n.49137 del 25 agosto 2020 e con nota protocollo n. 52703 del 9 settembre 2020 ha inviato all’Avvocatura dello Stato il Rapporto informativo contenuto nel Parere della CTS n. 112/2020, il D.A. n.168/GAB e lo Studio Preliminare Ambientale.
- Con nota protocollo n. 52808 del 10 settembre 2020 è stato reso un ulteriore parere della C.T.S. n. 282/2020 approvato nella seduta del 9 settembre 2020 come controdeduzioni tecnico-giuridiche rispetto ai motivi di ricorso formulati dal Proponente avverso il parere n°112 del 29 aprile 2020, nel giudizio pendente presso il T.A.R. Sicilia avanzato dalla ditta proponente.
- Con nota affare legale 003763/2020 acquisita al protocollo DRA n.55063 del 23 settembre 2020 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha trasmesso la sfavorevole ordinanza T.A.R. Sicilia – Palermo Sez. I n. 880/2020 ordinando “*il riesame dell’istanza alla luce di quanto prospettato nel ricorso...accogliendo la domanda cautelare proposta da parte ricorrente*”; la suddetta nota è stata trasferita alla CTS dal Serv.1 DRA con nota protocollo n. 55328 del 23 settembre 2020.
- Con nota protocollo n. 73563 del 14 dicembre 2020 la C.T.S. ha trasmesso un ulteriore parere n. 410/2020 approvato nella seduta del 10 dicembre 2020.
- Questo Servizio non ha ritenuto dovere emettere un decreto sulla base di questo ultimo in considerazione che anche questo, così come il precedente, risultava essere reso come controdeduzioni tecnico-giuridici rispetto ai motivi di ricorso formulati dal Proponente.
- L’Avvocatura dello Stato di Palermo con nota 2021/6509 (protocollo DRA n.3340 del 21 gennaio 2021), ha trasmesso l’ordinanza n. 229/21 del 19 gennaio 2021, con la quale il T.A.R. Palermo ha accolto l’avversa istanza per l’esecuzione del precedente dictum cautelare e considerato “*che l’Amministrazione non ha ad oggi adottato alcun atto o provvedimento;*” e che “*la società ricorrente, con istanza notificata il 16/12/2020 e depositata in pari data, ha chiesto che venga nominato un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione all’ordinanza di riesame..... Ha accolto l’istanza della ditta e nominato commissario ad acta Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega*”.
- Con nota protocollo n. 3174 del 27 gennaio 2021 (protocollo DRA n. 4711 del 27 gennaio 2021) la Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Generale ha delegato quale Commissario ad acta il dott. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 3 DRA dell’Amministrazione, a procedere all’immediato insediamento per provvedere a quanto ordinato dal Tribunale con le ordinanze T.A.R. Sicilia – Palermo n. 880/2020 e n. 229/2021.
- Il Commissario ad acta ha reso il parere di riesame (protocollo DRA al n.33968 del 25 maggio 2021); in base all’esame della documentazione esistente e delle attività svolte, ha ritenuto che il progetto non debba essere assoggettato a VIA con prescrizioni, per le seguenti motivazioni:
 1. *è mancato, da parte dell’Autorità competente, il raffronto tra i progetti già autorizzati alla ditta e quello presentato; questo per garantire la coerenza amministrativa del procedimento;*
 2. *è mancata la fase interlocutoria, prevista peraltro dalla norma per la verifica di assoggettabilità a VIA, nella quale si sarebbe potuto chiedere alla ditta, prima dell’adozione del provvedimento, di integrare la documentazione presentata, laddove ritenuta carente in fase istruttoria, fase peraltro espletata dall’Autorità Competente in altri casi contemporanei;*
 3. *il provvedimento di VIA giunge dopo oltre 12 mesi dalla presentazione dell’istanza, nel più totale silenzio da parte dell’Autorità competente;*

4. il progetto presentato, non comporta alcuna sottrazione di suolo vergine, svolgendosi esclusivamente all'interno dell'area già cavata, e oggetto di attività da parte della ditta, inclusa la coltivazione;
 5. alcune delle motivazioni addotte dalla CTS per assoggettare a VIA il progetto, riguardano autorizzazioni e pareri di competenza di altre amministrazioni, e già presenti al momento della presentazione della documentazione; pertanto non possono costituire motivazione di assoggettabilità a VIA del progetto;
 6. alcune delle motivazioni addotte dalla CTS costituiscono una lettura incompleta delle norme;
 7. premesso che da parte degli studiosi è tuttora fonte di dibattito acceso se sia più impattante per la fauna il rumore costante derivante da qualsiasi attività (ad esempio una strada ad elevato traffico), piuttosto che un evento saltuario quale il brillamento di mine. L'eventuale uso degli esplosivi, già autorizzato con i precedenti provvedimenti e codificato nel Piano Cave regionale, può essere condizionato alla produzione di uno studio specialistico sull'avifauna sia stanziale che migrante e sugli effetti delle volate su questi, oltre che alla possibilità di essere applicato a partire da una certa quota in poi;
 8. la problematica delle polveri e del rumore risulta inclusa nella procedura di Valutazione d'incidenza Ambientale del Piano Cave e viene affrontata nello Studio Preliminare Ambientale in modo coerente a quanto riportato dallo stesso.
- Con nota pec del 3 giugno 2021 del ricorrente acquisita in pari data al protocollo DRA al n.36350 la ditta ha manifestato disponibilità alla rinuncia all'impiego degli esplosivi previsti nel progetto di coltivazione della cava, ad accettare le rimanenti prescrizioni rese dal Commissario delegato in seno alla relazione di riesame del 25/05/2021 e si impegna a non esperire alcuna azione legale per il risarcimento dei danni subiti a causa del fermo dell'attività aziendale che è conseguito all'ingiusto Provvedimento emesso da codesto Dipartimento con D.A. n. 168 del 29/05/2020, con cui il progetto relativo al rinnovo e ampliamento della cava di calcare in argomento è stato assoggettato alla procedura di V.I.A., vincolando e subordinando, ovviamente, tale impegno alla celere emissione, da parte di questo Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente, del Decreto di non Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. conseguente al Parere di Riesame del predetto Commissario ad Acta, che dovrà essere notificato, entro e non oltre il giorno 30/06/2021 alla ditta Cava Galati S.r.l. ed alle altre Amministrazioni interessate per la conclusione del procedimento amministrativo relativo al progetto in argomento. Decorso infruttuosamente il termine suddetto, senza che sia pervenuto il Decreto di non Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. conseguente al Parere di Riesame del predetto Commissario ad Acta, l'impegno assunto si dovrà intendere revocato, senza la necessità di alcuna altra comunicazione in merito, ed in tal caso la Società scrivente si riserva di esperire ogni legittima azione di tutela legale.

Sulla base quindi:

- Dell'Ordinanza TAR Sicilia – Palermo Sez. I n. 880 del 21/09/2020, con la quale è stata accolta la domanda cautelare ed individuato nel riesame della posizione dell'Amministrazione lo strumento volto ad ovviare al danno cagionato a parte ricorrente;
- Dell'Ordinanza TAR Sicilia – Palermo Sez. I n. 229 del 19/01/2021 con la quale, è stato nominato Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega;
- Della nota prot. n.3174 del 27 gennaio 2021, con la quale, il Commissario ha delegato dell'esecuzione dell'Ordinanza, il dott. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio III "Aree naturali Protette" del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato;
- Del Parere di riesame redatto dal Commissario delegato, trasmesso con nota prot. n.33968 del 25 maggio 2021, inviata super ultra al TAR Sicilia;
- Della nota pec del 3 giugno 2021 della ditta Cava Galati acquisita in pari data al protocollo DRA al n. 36350 con la quale si manifesta disponibilità ad accettare le prescrizioni rese dal Commissario delegato in seno alla relazione di riesame, alla rinuncia in toto all'impiego di esplosivo previsto nel progetto di coltivazione;

- Dell'impegno assunto dalla Società ad astenersi dall'avvio di qualsivoglia pretesa risarcitoria, e rinuncia alla prosecuzione del giudizio in atto, nel caso di revoca del decreto assessoriale di cui si chiede l'annullamento (v. nota al prot. DRA n.36350 del 3 giugno 2021).

Questo Servizio 1 con nota protocollo DRA n. 36515 del 3 giugno 2021, in linea con quanto contenuto nel Parere del Commissario ad Acta delegato, salvo che il Commissario *ad acta*, n.p. del Segretario Generale della Presidenza della Regione, non ritenesse di interpretare estensivamente le funzioni attribuite con l'Ordinanza n. 229/2021 nella parte in cui è data delega a provvedere in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti (e dunque, potenzialmente, anche all'emanazione del provvedimento finale), ha considerato di dovere proporre un aggiornato provvedimento coerente con le conclusioni del Commissario ad Acta delegato, previa la revoca del Decreto GAB 168 del 29 maggio 2020, essendo essa motivata:

- dalle argomentazioni tecnico-giuridiche di cui al rapporto di riesame del Commissario;
- dalla necessità di dovere emettere un nuovo provvedimento di assoggettabilità a VIA, aggiornato al parere del Commissario ad Acta delegato;
- dalla considerazione che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 307 del 20 luglio 2020, la competenza all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 è transitata al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- dall'accettazione delle prescrizioni di cui al predetto parere da parte della Società ricorrente;
- dall'impegno della Cava Galati srl di rinunciare all'uso di esplosivi per le attività di cui al "Progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre (PA)" a maggior tutela della fauna e riduzione di disturbi e danneggiamenti degli habitat, cui l'Assessorato scrivente guarda con favore per le politiche ambientali di competenza;
- da ragioni di tutela erariale, discendenti dalla non improbabile condanna alle spese del giudizio pendente oltre che dal rischio di ulteriore correlato contenzioso risarcitorio;

Poiché a tutt'oggi, non sono pervenute osservazioni di sorta alla sopra citata nota 36515/2021, nei tempi indicati, si propone alla S.V. Ill.ima, per la condivisione, la bozza di revoca, ai sensi dell' art. 21 quinques della legge 241/90, del D.A.n.168/GAB del 29 maggio 2020.

Il funzionario

Dott. Antonella Incandela

Il Dirigente del Serv. 1
Dott. Salvatore Di Martino



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali "
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. *042323* del *23 giugno 2021*

Rif. prot. n. del

Allegati: _____

Oggetto: PA51_cav1 Ditta Cava Galati s.r.l.– Procedura di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.20 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. per il progetto relativo al rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre (PA).

All' Ufficio di Diretta Collaborazione
Dell'Assessore ARTA

Per il tramite, del Sig. Dirigente Generale

In relazione all'oggetto si rappresenta quanto segue:

- Con nota acquisita al protocollo DRA al n.16211 del 11 marzo 2019 il sig. Salvatore Galati in qualità di Amministratore Unico della Società Cava Galati s.r.l. (Cod. Fisc. e Partita I.V.A.05580020823) con sede legale in Contrada Finocchiara s.n. nel territorio comunale di Montelepre (PA) ha chiesto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente di attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per il *"Progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre (PA)"* (classifica PA51 Cave1 – Cod. Procedura 120) con allegata la documentazione tecnica ed amministrativa;
 - Il Servizio 1 – DRA , appurato il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi degli artt. 19 e s.s. del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza, ne ha comunicato la procedibilità con nota protocollo n. 21813 del 02 aprile 2019 e con nota protocollo n. 21793 del 02 aprile 2019 ha trasmesso alla C.T.S. la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza.
 - Per la suddetta procedura sono stati rilasciati dagli enti competenti i sottoelencati pareri favorevoli:
 - Nota prot. n.48185 del 28 maggio 2019, acquisito al protocollo D.R.A. al n. 38145 del 04 giugno 2019 il parere favorevole dell'U.O.36 “Attività di vigilanza sul territorio-tutela-vincolo idrogeologico”- **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo**;
 - Nota protocollo n. 1734 del 31 gennaio 2020 - Approvazione del progetto, comprensivo del Progetto di recupero ambientale, da parte del **Comune di Montelepre**;
 - Nota protocollo n. 09137 del 26 febbraio 2020 - Parere favorevole rilasciato dal **Servizio Geologico e Geofisico del Dipartimento Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità**;
 - Nota protocollo n. 23128 del 09 marzo 2020 - Parere favorevole rilasciato dall' **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo**;
 - Nota protocollo n. 0005724 del 16/04/2020 - Parere favorevole rilasciato dalla **Soprintendenza BB.CC-AA. di Palermo**;

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), protocollo n. 8379 del 27/05/2019 rilasciata dal Comune di Montelepre ai sensi art. 7 D.P.R. n. 160 del 07/09/2010.
- Acquisito con nota protocollo DRA n. 23554 del 04 maggio 2020 il parere n. 112/2020 approvato nella seduta del 29 aprile 2020 dalla C.T.S., con il quale è stato ritenuto che il progetto esaminato debba essere sottoposto alla Procedura di V.I.A. questo Servizio 1 ha predisposto la bozza di Decreto assessoriale, successivamente sottoscritto e repertoriato con n. 168/GAB del 29 maggio 2020 di questo assessorato con il quale è stato disposto che il “Progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre” proposto dalla Società Cava Galati s.r.l. debba essere assoggettato alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le motivazioni di cui al citato parere CTS n. 112/2020.
- La ditta proponente ha, quindi, fatto ricorso al TAR con sospensiva avverso al D.A.n.168/GAB del 29 maggio 2020 e il parere n. 112/2020 approvato nella seduta del 29 aprile 2020 dalla C.T.S. (protocollo DRA n. 44977 del 4 agosto 2020) e il Servizio 1- DRA ha trasmesso alla C.T.S. il ricorso con nota protocollo DRA n.49137 del 25 agosto 2020 e con nota protocollo n. 52703 del 9 settembre 2020 ha inviato all’Avvocatura dello Stato il Rapporto informativo contenuto nel Parere della CTS n. 112/2020, il D.A. n.168/GAB e lo Studio Preliminare Ambientale.
- Con nota protocollo n. 52808 del 10 settembre 2020 è stato reso un ulteriore parere della C.T.S. n. 282/2020 approvato nella seduta del 9 settembre 2020 come controdeduzioni tecnico-giuridiche rispetto ai motivi di ricorso formulati dal Proponente avverso il parere n°112 del 29 aprile 2020, nel giudizio pendente presso il T.A.R. Sicilia avanzato dalla ditta proponente.
- Con nota affare legale 003763/2020 acquisita al protocollo DRA n.55063 del 23 settembre 2020 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha trasmesso la sfavorevole ordinanza T.A.R. Sicilia – Palermo Sez. I n. 880/2020 ordinando “*il riesame dell’istanza alla luce di quanto prospettato nel ricorso...accogliendo la domanda cautelare proposta da parte ricorrente*”; la suddetta nota è stata trasferita alla CTS dal Serv.1 DRA con nota protocollo n. 55328 del 23 settembre 2020.
- Con nota protocollo n. 73563 del 14 dicembre 2020 la C.T.S. ha trasmesso un ulteriore parere n. 410/2020 approvato nella seduta del 10 dicembre 2020.
- Questo Servizio non ha ritenuto dovere emettere un decreto sulla base di questo ultimo in considerazione che anche questo, così come il precedente, risultava essere reso come controdeduzioni tecnico-giuridici rispetto ai motivi di ricorso formulati dal Proponente.
- L’Avvocatura dello Stato di Palermo con nota 2021/6509 (protocollo DRA n.3340 del 21 gennaio 2021), ha trasmesso l’ordinanza n. 229/21 del 19 gennaio 2021, con la quale il T.A.R. Palermo ha accolto l’avversa istanza per l’esecuzione del precedente dictum cautelare e considerato “*che l’Amministrazione non ha ad oggi adottato alcun atto o provvedimento;*” e che “*la società ricorrente, con istanza notificata il 16/12/2020 e depositata in pari data, ha chiesto che venga nominato un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione all’ordinanza di riesame..... Ha accolto l’istanza della ditta e nominato commissario ad acta Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega*”.
- Con nota protocollo n. 3174 del 27 gennaio 2021 (protocollo DRA n. 4711 del 27 gennaio 2021) la Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Generale ha delegato quale Commissario ad acta il dott. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 3 DRA dell’Amministrazione, a procedere all’immediato insediamento per provvedere a quanto ordinato dal Tribunale con le ordinanze T.A.R. Sicilia – Palermo n. 880/2020 e n. 229/2021.
- Il Commissario ad acta ha reso il parere di riesame (protocollo DRA al n.33968 del 25 maggio 2021); in base all’esame della documentazione esistente e delle attività svolte, ha ritenuto che il progetto non debba essere assoggettato a VIA con prescrizioni, per le seguenti motivazioni:
 1. *è mancato, da parte dell’Autorità competente, il raffronto tra i progetti già autorizzati alla ditta e quello presentato; questo per garantire la coerenza amministrativa del procedimento;*
 2. *è mancata la fase interlocutoria, prevista peraltro dalla norma per la verifica di assoggettabilità a VIA, nella quale si sarebbe potuto chiedere alla ditta, prima dell’adozione del provvedimento, di integrare la documentazione presentata, laddove ritenuta carente in fase istruttoria, fase peraltro espletata dall’Autorità Competente in altri casi contemporanei;*
 3. *il provvedimento di VIA giunge dopo oltre 12 mesi dalla presentazione dell’istanza, nel più totale silenzio da parte dell’Autorità competente;*

- ACQUISITO** con nota protocollo DRA n. 23554 del 04 maggio 2020, il parere n. 112/2020 approvato nella seduta del 29 aprile 2020 dalla C.T.S., con il quale è stato ritenuto che il progetto esaminato debba essere sottoposto alla Procedura di V.I.A.;
- VISTO** il D.A.n.168/GAB del 29 maggio 2020 di questo Assessorato con cui si dispone che il “*Progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre*” proposto dalla Società Cava Galati s.r.l. (Cod. Fisc. e Partita I.V.A.05580020823) con sede legale in Contrada Finocchiara s.n. nel territorio comunale di Montelepre (PA) debba essere assoggettato alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. notificato con nota prot. DRA n. 30614 del 4 giugno 2020;
- ACQUISITO** con nota prot. DRA n. 44977 del 4 agosto 2020 il ricorso al T.A.R. con sospensiva avverso al proprio D.A. n.168/GAB del 29.05.2020 ed il parere n. 112/2020 approvato nella seduta del 29 aprile 2020 dalla C.T.S. e trasmesso al Servizio I DRA con nota protocollo DRA n.49137 del 25 agosto 2020;
- VISTA** la nota del Serv.1 DRA prot. n. 52703 del 9 settembre 2020 con la quale sono stati inviati all’Avvocatura dello Stato i seguenti atti: Rapporto informativo, Parere della CTS n. 112/2020, D.A. n.168/GAB e lo Studio Preliminare Ambientale;
- ACQUISITO** con nota prot. n. 52808 del 10 settembre 2020 il parere della C.T.S. n. 282/2020 approvato nella seduta del 9 settembre 2020 reso come controdeduzioni tecnico-giuridiche rispetto ai motivi di ricorso formulati dal Proponente avverso il parere n° 112 del 29/04/2020, nel giudizio pendente presso il T.A.R. Sicilia;
- VISTA** la nota affare legale 003763/2020 acquisita al protocollo DRA n.55063 del 23 settembre 2020 con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha trasmesso la sfavorevole ordinanza T.A.R. Sicilia – Palermo Sez. I n. 880/2020 ordinando “*il riesame dell’istanza alla luce di quanto prospettato nel ricorso...accogliendo la domanda cautelare proposta da parte ricorrente*”; la suddetta nota è stata trasferita alla CTS dal Servizio 1 DRA con nota protocollo n. 55328 del 23 settembre 2020;
- ACQUISITO** con nota prot. n. 73563 del 14 dicembre 2020 il parere della C.T.S. n. 410/2020 approvato nella seduta del 10 dicembre 2020 reso come controdeduzioni tecnico-giuridiche rispetto ai motivi di ricorso formulati dal Proponente avverso il parere n° 112 del 29 aprile 2020, nel giudizio pendente presso il T.A.R. Sicilia;
- ACQUISITO** il ricorso per ottemperanza di ordinanza cautelare notificato dall’Avvocatura dello Stato con nota acquisita al protocollo DRA n. 74667 del 18 dicembre 2020;
- ACQUISITA** la nota 2021/6509 dell’Avvocatura dello Stato di Palermo (protocollo DRA n.3340 del 21 gennaio 2021) con la quale viene trasmessa l’ordinanza n. 229/21 del 19 gennaio 2021, per cui il T.A.R. Palermo, in relazione a quanto emerso agli atti del giudizio, ha accolto l’avversa istanza per l’esecuzione del precedente dictum cautelare e considerato “*che l’Amministrazione non ha ad oggi adottato alcun atto o provvedimento;*” e che “*la società ricorrente, con istanza notificata il 16/12/2020 e depositata in pari data, ha chiesto che venga nominato un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione all’ordinanza di riesame..... Ha accolto l’istanza della ditta e nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega*”;
- VISTA** la nota protocollo n. 3174 del 27 gennaio 2021 (acquisita al protocollo DRA n. 4711 del 27 gennaio 2021) con la quale la Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Generale ha delegato quale Commissario *ad acta* il dott. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio 3 DRA di questo Assessorato, a procedere all’immediato insediamento per provvedere a quanto ordinato dal Tribunale con le ordinanze T.A.R. Sicilia – Palermo n. 880/2020 e n. 229/2021;
- VISTA** la nota prot. n. 8512 del 12 febbraio 2021 con la quale il dott. Maurici, nell’insediarsi nell’incarico, ha richiesto alle parti interessate, di volere ricevere la documentazione relativa al procedimento in argomento, la quale è stata acquisita mediante mail trasmessa dall’Avv. Raimondi di parte ricorrente, oltre che dal portale SIVVI dell’Assessorato dell’Ambiente;
- VISTA** la nota del Serv.1 DRA prot. 10224 del 19 febbraio 2021 con la quale si è comunicato al Commissario *ad acta*, in riscontro alla nota prot. 8512 del 12 febbraio 2021, che tutta la documentazione è consultabile sul Portale Valutazioni Ambientali VIA – VAS cod. procedura 120;
- VISTA** la nota prot. n. 27258 del 03 maggio 2021, con la quale il dott. Maurici ha richiesto una proroga di 10 giorni, al fine di definire gli allegati al parere di riesame della pratica;
- VISTA** la nota prot. 2021/45246 (prot. DRA 29414 del 10 maggio 2021) con la quale l’Avvocatura ha comunicato la fissazione per l’udienza per la trattazione del ricorso per il giorno 8 luglio 2021;
- ACQUISITO** con nota protocollo n.36968 del 25 maggio 2021 il parere di riesame del dott. Giuseppe Maurici che propende per l’accoglimento della tesi di parte ricorrente nella misura in cui il progetto non deve

Affue



AA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

L'Assessore

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n.28 concernente “*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28 febbraio 1979 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03 dicembre 2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. n. 645/Area I^/S.G. del 30 novembre 2017, con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'On.le Avv. Salvatore Cordaro Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.91 recante “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*” con il quale tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*”, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della L.R. 09.01.2013 n.3;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n.7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 nella parte riguardante la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3*”;
- VISTO** il D.D.G. del Dip. Reg. dell'Ambiente n.704 del 6 agosto 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- VISTO** il D.A. n.57/GAB del 28 febbraio 2020, che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n.9, come modificato dall'art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 14 giugno 2020, n. 256 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

Difesa

1 *Difesa*

lhn

VISTA essere assoggettato alla procedura di VIA con prescrizioni; la nota pec del 3 giugno 2021 del ricorrente acquisita in pari data al protocollo DRA al n.36350 con la quale la ditta *manifesta disponibilità alla rinuncia all'impiego degli esplosivi previsti nel progetto di coltivazione della cava, ad accettare le rimanenti prescrizioni rese dal Commissario delegato in seno alla relazione di riesame del 25/05/2021 e si impegna a non esperire alcuna azione legale per il risarcimento dei danni subiti a causa del fermo dell'attività aziendale che è conseguito all'ingiusto Provvedimento emesso da codesto Dipartimento con D.A. n. 168 del 29/05/2020, con cui il progetto relativo al rinnovo e ampliamento della cava di calcare in argomento è stato assoggettato alla procedura di V.I.A., vincolando e subordinando, ovviamente, tale impegno alla celere emissione, da parte di questo Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente, del Decreto di non Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. conseguente al Parere di Riesame del predetto Commissario ad Acta, che dovrà essere notificato, entro e non oltre il giorno 30/06/2021 alla ditta Cava Galati S.r.l. ed alle altre Amministrazioni interessate per la conclusione del procedimento amministrativo relativo al progetto in argomento. Decorso infruttuosamente il termine suddetto, senza che sia pervenuto il Decreto di non Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. conseguente al Parere di Riesame del predetto Commissario ad Acta, l'impegno assunto si dovrà intendere revocato, senza la necessità di alcuna altra comunicazione in merito, ed in tal caso la Società scrivente si riserva di esperire ogni legittima azione di tutela legale.*

VISTA la nota protocollo DRA n. 36515 del 3 giugno 2021 con la quale il Serv. 1 preannunciando la decisione dell'Amministrazione scrivente di procedere al riesame della posizione, in linea con quanto contenuto nel Parere del Commissario delegato, ha invitato il Commissario *ad acta*, n.p. del Segretario Generale della Presidenza della Regione, a valutare l'opportunità di esercitare estensivamente le funzioni attribuite in seno all'Ordinanza n. 229/2021 nella parte in cui è data delega a provvedere in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti (e dunque, potenzialmente, anche all'emanazione del provvedimento finale);

PRESO ATTO che nei termini resi, non è pervenuto riscontro alcuno, pertanto l'Amministrazione scrivente ha ritenuto tutelare l'interesse pubblico che soggiace alla modifica del provvedimento oggetto di riesame, in autonomia istituzionale ed amministrativa;

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 307 del 20 luglio 2020, la competenza all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 è transitata al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTA la nota prot. n. 42323 del 23 giugno 2021, con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente, ha proposto all'Assessore scrivente, ai sensi dell'art. 21 quinque della L. 241/90, la revoca del DA n. 168/GAB del 29 maggio 2020, quale adempimento prodromico e strumentale alla emanazione del nuovo atto amministrativo conclusivo del procedimento, ad opera del Dipartimento Regionale competente a provvedere;

PRESO ATTO che la revoca del DA 168/GAB del 29 maggio 2020 è motivata:

- dalle argomentazioni tecnico-giuridiche di cui al rapporto di riesame del Commissario;
- dall'accettazione delle prescrizioni di cui al predetto parere da parte della Società ricorrente;
- dall'impegno della Cava Galati srl di rinunciare all'uso di esplosivi per le attività di cui al "Progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre (PA)" a maggior tutela della fauna e riduzione di disturbi e danneggiamenti degli habitat, cui l'Assessorato scrivente guarda con favore per le politiche ambientali di competenza;
- da ragioni di tutela erariale, discendenti dalla non improbabile condanna alle spese del giudizio pendente oltre che dal rischio di ulteriore correlato contenzioso risarcitorio;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine della vigente normativa;

DECRETA

Articolo 1

E' revocato, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art.21 quinques della L.241/1990, il proprio D.A. n.168/GAB del 29 maggio 2020.

Articolo 2

E' fatto obbligo al competente Dipartimento dell'Ambiente a provvedere all'emissione del provvedimento consequenziale alle conclusioni del commissario ad acta.

Articolo 3

Ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS – "Portale Valutazioni Ambientali

Altre


VIA-VAS", al link: <https://si-vvi.regione.sicilia.it>. (Codice Procedura n.120) e, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto2014, n.21 sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 GIU 2021

Il Dirigente Generale
Giuseppe Bustaglio

Il Dirigente del Servizio 1
Salvatore Di Martino

Il Funzionario
Antonella Incandela



4. il progetto presentato, non comporta alcuna sottrazione di suolo vergine, svolgendosi esclusivamente all'interno dell'area già cavata, e oggetto di attività da parte della ditta, inclusa la coltivazione;
 5. alcune delle motivazioni addotte dalla CTS per assoggettare a VIA il progetto, riguardano autorizzazioni e pareri di competenza di altre amministrazioni, e già presenti al momento della presentazione della documentazione; pertanto non possono costituire motivazione di assoggettabilità a VIA del progetto;
 6. alcune delle motivazioni addotte dalla CTS costituiscono una lettura incompleta delle norme;
 7. premesso che da parte degli studiosi è tuttora fonte di dibattito acceso se sia più impattante per la fauna il rumore costante derivante da qualsiasi attività (ad esempio una strada ad elevato traffico), piuttosto che un evento saltuario quale il brillamento di mine. L'eventuale uso degli esplosivi, già autorizzato con i precedenti provvedimenti e codificato nel Piano Cave regionale, può essere condizionato alla produzione di uno studio specialistico sull'avifauna sia stanziale che migrante e sugli effetti delle volate su questi, oltre che alla possibilità di essere applicato a partire da una certa quota in poi;
 8. la problematica delle polveri e del rumore risulta inclusa nella procedura di Valutazione d'incidenza Ambientale del Piano Cave e viene affrontata nello Studio Preliminare Ambientale in modo coerente a quanto riportato dallo stesso.
- Con nota pec del 3 giugno 2021 del ricorrente acquisita in pari data al protocollo DRA al n.36350 la ditta ha manifestato disponibilità alla rinuncia all'impiego degli esplosivi previsti nel progetto di coltivazione della cava, ad accettare le rimanenti prescrizioni rese dal Commissario delegato in seno alla relazione di riesame del 25/05/2021 e si impegna a non esperire alcuna azione legale per il risarcimento dei danni subiti a causa del fermo dell'attività aziendale che è conseguito all'ingiusto Provvedimento emesso da codesto Dipartimento con D.A. n. 168 del 29/05/2020, con cui il progetto relativo al rinnovo e ampliamento della cava di calcare in argomento è stato assoggettato alla procedura di V.I.A., vincolando e subordinando, ovviamente, tale impegno alla celere emissione, da parte di questo Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente, del Decreto di non Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. conseguente al Parere di Riesame del predetto Commissario ad Acta, che dovrà essere notificato, entro e non oltre il giorno 30/06/2021 alla ditta Cava Galati S.r.l. ed alle altre Amministrazioni interessate per la conclusione del procedimento amministrativo relativo al progetto in argomento. Decorso infruttuosamente il termine suddetto, senza che sia pervenuto il Decreto di non Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. conseguente al Parere di Riesame del predetto Commissario ad Acta, l'impegno assunto si dovrà intendere revocato, senza la necessità di alcuna altra comunicazione in merito, ed in tal caso la Società scrivente si riserva di esperire ogni legittima azione di tutela legale.

Sulla base quindi:

- Dell'Ordinanza TAR Sicilia – Palermo Sez. I n. 880 del 21/09/2020, con la quale è stata accolta la domanda cautelare ed individuato nel riesame della posizione dell'Amministrazione lo strumento volto ad ovviare al danno cagionato a parte ricorrente;
- Dell'Ordinanza TAR Sicilia – Palermo Sez. I n. 229 del 19/01/2021 con la quale, è stato nominato Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega;
- Della nota prot. n.3174 del 27 gennaio 2021, con la quale, il Commissario ha delegato dell'esecuzione dell'Ordinanza, il dott. Giuseppe Maurici, Dirigente del Servizio III "Aree naturali Protette" del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato;
- Del Parere di riesame redatto dal Commissario delegato, trasmesso con nota prot. n.33968 del 25 maggio 2021, inviata super ultra al TAR Sicilia;
- Della nota pec del 3 giugno 2021 della ditta Cava Galati acquisita in pari data al protocollo DRA al n. 36350 con la quale si manifesta disponibilità ad accettare le prescrizioni rese dal Commissario delegato in seno alla relazione di riesame, alla rinuncia in toto all'impiego di esplosivo previsto nel progetto di coltivazione;

- Dell'impegno assunto dalla Società ad astenersi dall'avvio di qualsivoglia pretesa risarcitoria, e rinuncia alla prosecuzione del giudizio in atto, nel caso di revoca del decreto assessoriale di cui si chiede l'annullamento (v. nota al prot. DRA n.36350 del 3 giugno 2021).

Questo Servizio 1 con nota protocollo DRA n. 36515 del 3 giugno 2021, in linea con quanto contenuto nel Parere del Commissario ad Acta delegato, salvo che il Commissario *ad acta*, n.p. del Segretario Generale della Presidenza della Regione, non ritenesse di interpretare estensivamente le funzioni attribuite con l'Ordinanza n. 229/2021 nella parte in cui è data delega a provvedere in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti (e dunque, potenzialmente, anche all'emanazione del provvedimento finale), ha considerato di dovere proporre un aggiornato provvedimento coerente con le conclusioni del Commissario ad Acta delegato, previa la revoca del Decreto GAB 168 del 29 maggio 2020, essendo essa motivata:

- dalle argomentazioni tecnico-giuridiche di cui al rapporto di riesame del Commissario;
- dalla necessità di dovere emettere un nuovo provvedimento di assoggettabilità a VIA, aggiornato al parere del Commissario ad Acta delegato;
- dalla considerazione che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 307 del 20 luglio 2020, la competenza all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 è transitata al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- dall'accettazione delle prescrizioni di cui al predetto parere da parte della Società ricorrente;
- dall'impegno della Cava Galati srl di rinunciare all'uso di esplosivi per le attività di cui al “*Progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di calcare sita in località Finocchiara nel territorio comunale di Montelepre (PA)*” a maggior tutela della fauna e riduzione di disturbi e danneggiamenti degli habitat, cui l'Assessorato scrivente guarda con favore per le politiche ambientali di competenza;
- da ragioni di tutela erariale, discendenti dalla non improbabile condanna alle spese del giudizio pendente oltre che dal rischio di ulteriore correlato contenzioso risarcitorio;

Poiché a tutt'oggi, non sono pervenute osservazioni di sorta alla sopra citata nota 36515/2021, nei tempi indicati, si propone alla S.V. Ill.ima, per la condivisione, la bozza di revoca, ai sensi dell' art. 21 quinques della legge 241/90, del D.A.n.168/GAB del 29 maggio 2020.

Il funzionario

Dott. Antonella Incandela

Il Dirigente del Serv. 1
Dott. Salvatore Di Martino

